



COMUNE DI FANO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA

E

NUMERAZIONE CIVICA

REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

INDICE

Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Oggetto	pag. 3
Art. 2 – Definizioni	pag. 3
Art. 3 - Concetto di area di circolazione	pag. 3
Art. 4 - Denominazione delle aree di circolazione	pag. 4
Art. 5 - Disciplina degli adempimenti toponomastici	pag. 4
Art. 6 - Collaborazione tra Settori ed Uffici comunali	pag. 5
Art. 7 - Scambio di informazioni e modalità di trasmissione delle comunicazioni	pag. 5
Art. 8 - Aggiornamento della toponomastica e della numerazione civica	pag. 5
Art. 9 - Procedure per la bonifica della numerazione civica	pag. 6

Titolo 2 - TOPONOMASTICA

Art. 10 - Commissione Toponomastica Consultiva	pag. 7
Art. 11 - Nomina della Commissione Toponomastica	pag. 7
Art.12 - Compiti della Commissione Toponomastica	pag. 7
Art.13 – Divieti	pag. 8
Art.14- Modifica di denominazione	pag. 8
Art.15 - Targhe viarie	pag. 8
Art.16 - Soggetti titolati alle richieste	pag. 9
Art.17 - Procedura per le proposte di denominazione	pag. 9
Art.18 - Lapidi commemorative	pag. 9

Titolo 3 - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 19 - Numerazione civica	pag.10
Art. 20 - Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	pag.10
Art. 21 - Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	pag.10
Art. 22 - Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale	pag.11
Art. 23 - Numeri civici per i futuri accessi	pag.11
Art. 24 - Targhe per la numerazione civica	pag.11
Art. 25 - Numerazione interna	pag.11
Art. 26 - Targhe numerazione interna	pag.12
Art. 27 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati	pag.12
Art. 28 - Conservazione dello storico della numerazione civica	pag.12
Art. 29 – Sanzioni	pag.12
Art. 30 - Disposizioni finali	pag.13

Allegato A– Esempi di numerazione interna	pag.14
---	--------

Allegato B – Esempi di tipologia delle targhe	pag.20
---	--------

Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative in materia, delle disposizioni ministeriali e delle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Art. 2 - Definizioni

Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o privato ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.).

L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

Devono essere contrassegnati con una serie di simboli anche i cortili (numeri romani) e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

L'indirizzo è individuato da:

- via, viale, piazzale, largo, traversa, contrada, ecc;
- denominazione (nome di toponimo, persona, evento, ecc.) ;
- numero civico esterno (numero arabo eventualmente seguito da lettera maiuscola);
- numero interno (numeri arabi);
- scala (lettere maiuscole);
- piano.

Art. 3 - Concetto di area di circolazione

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituisce una distinta area di circolazione.

Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale dotato di regolare rete stradale quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.

All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un'area di circolazione per ogni strada.

Art. 4 - Denominazione delle aree di circolazione

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serve ad individuarla. Deve essere evitata l'omonimia, anche quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso (es: via – vicolo; via – piazza ecc..) e anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Le strade di scarsa importanza, purché brevi, esterne ai centri abitati possono essere assimilate agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

Art. 5 - Disciplina degli adempimenti toponomastici

E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Gli adempimenti topografici ed ecografici sono di competenza dell'ufficio Toponomastica.

Ai fini della corretta implementazione dei dati geografici e del coordinamento delle procedure che ne permettono l'aggiornamento continuo, le funzioni relative alla gestione dei dati geo referenziati vanno gestiti in collaborazione con il Sistema Informativo Comunale.

È compito dell'Ufficio toponomastica proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.

E' altresì compito dell'Ufficio Toponomastica predisporre gli elaborati relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale, all'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna, alla revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale, alla registrazione e codifica delle variazioni, all'aggiornamento della banca dati comunale con apposito software, in collaborazione con il Sistema Informativo Comunale.

Gli Uffici comunali preposti alla gestione del territorio, dei lavori pubblici e della viabilità, trasmettono all'Ufficio Toponomastica la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione, dei nuovi fabbricati e dei nuovi accessi, sia in fase di previsione che a realizzazione completata e, comunque, tutte le informazioni necessarie relative a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica e la realizzazione di qualsiasi elemento che possa modificare la rappresentazione del territorio nella cartografia comunale.

Le banche dati gestite dai vari uffici comunali relative ad informazioni e dati che abbiano riferimenti territoriali debbono integrarsi con la banca dati ufficiale della toponomastica.

Le attività di natura amministrativa e tecnica operativa relative all'apposizione delle tabelle e delle targhe stradali sono affidate al Settore Mobilità Urbana, le attività di natura amministrativa e tecnica operativa relative all'apposizione di targhe commemorative o simili sono affidate al Settore Lavori Pubblici.

Art. 6 - Collaborazione tra Settori ed Uffici comunali

L'Ufficio Toponomastica opera in stretta collaborazione con l'Ufficio P.R.G. e Pianificazione Territoriale, l'Edilizia Convenzionata (piani P.E.E.P), lo Sportello unico per le attività edilizie (SUAE), lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), Sistema Informativo Comunale (S.I.C.), Corpo dei Vigili Urbani, l'Anagrafe, comunque essi siano denominati.

Art. 7 - Scambio di informazioni e modalità di trasmissione delle comunicazioni.

L'Ufficio Toponomastica, l'Ufficio P.R.G. e Pianificazione Territoriale, l'Edilizia Convenzionata, il SUAIE, il SUAP, il S.I.C e l'Anagrafe, devono scambiarsi tutte le informazioni necessarie per la gestione della toponomastica e della numerazione civica, dei dati associati (destinazioni d'uso dei locali, informazioni sui residenti, ecc...) e delle cartografie di riferimento (elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa).

La modalità di comunicazione con l'Ufficio Toponomastica e la produzione di documentazione deve essere effettuata, per quanto possibile, su supporti digitali, tramite trasmissioni telematiche di classi di dati coinvolte nei procedimenti e l'utilizzo di banche dati comuni (database, dwg, gis ecc).

Il Corpo di Polizia Municipale fornisce informazioni all'Ufficio Anagrafe e all'Ufficio Toponomastica per la regolare tenuta dell'anagrafe e della toponomastica e nel caso in cui accerta che le porte di accesso siano sprovviste dei numeri civici e/o dei numeri interni, diffida il proprietario a provvedere all'applicazione delle targhette.

Nel corso degli accertamenti relativi alla richiesta della prima residenza la Polizia Municipale provvederà ad accertare anche gli effettivi adempimenti toponomastici di cui all'art. 27 del presente regolamento comunale.

Art. 8 – Aggiornamento della toponomastica e della numerazione civica.

Ogni anomalia riscontrata nell'ambito di una istruttoria dell'Anagrafe, dell'Ufficio Commercio, dei Tributi o proveniente dalla attività gestionale degli altri Uffici del Comune o direttamente segnalata da privati cittadini e/o persone giuridiche, va inoltrata all'ufficio Toponomastica, che provvede alla verifica e ad apportare le eventuali correzioni necessarie alla numerazione civica o all'area di circolazione.

Il riscontro di incongruenze dei dati toponomastici devono essere segnalate all'Ufficio Toponomastica dall'ufficio che ha rilevato l'incongruenza attraverso trasmissioni telematiche al seguente indirizzo:<<ufficio.toponomastica@comune.fano.ps.it>>

Per l'attuazione dell'aggiornamento dello stradario comunale (aree di circolazione e numerazione civica) sono previste le seguenti fasi procedurali:

- proposta di denominazione onomastica o aggiornamento del piano topografico
- esame Commissione Toponomastica Comunale;
- proposta di deliberazione della Giunta Municipale, di approvazione della nuova denominazione o aggiornamento;
- invio della delibera della Giunta Municipale alla Prefettura per l'approvazione definitiva (l'atto è esecutivo successivamente al nulla osta prefettizio);
- trasmissione in tempo reale tramite la rete telematica interna della base territoriale relativa alle nuove aree di circolazione al S.I.C, che provvede ad implementarla nel sistema informativo comunale per l'utilizzo dei dati da parte degli Uffici dell'Ente;
- comunicazione con le modalità indicate nel precedente art. 7 del presente regolamento all'ufficio Anagrafe, P.R.G. e Pianificazione Territoriale, Edilizia Convenzionata, Sportello unico per le attività edilizie (SUAE), Sportello unico per le attività produttive (SUAP) e S.I.C. per l'inserimento dell'informazione nel sito web del comune;
- comunicazione all'Ufficio Strade che provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione;
- comunicazione alle Autorità di pubblica sicurezza e Società di Pubblico Servizio.
- attribuzione della numerazione civica delle nuove costruzioni su richiesta dei proprietari

Art. 9 – Procedure per la bonifica della numerazione civica

La bonifica della Toponomastica consiste nella eliminazione degli errori e delle anomalie riscontrati dal confronto dei dati contenuti nei documenti di agibilità, in anagrafe e nello stradario comunale intendendo per :

- “errore” un indirizzo assegnato dal Comune in modo errato o indirizzo dichiarato in modo sbagliato dai cittadini;
- “anomalia” un civico regolarmente assegnato con agibilità, presente in anagrafe ma non riportato in cartografia o viceversa.

Le anomalie devono essere eliminate cercando di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e l'aggravio di lavoro per la pubblica amministrazione.

La bonifica degli errori e delle anomalie è eseguita attraverso le seguenti attività:

- raccolta dei dati relativi alla certificazione di agibilità;
- confronto dei dati relativi alla numerazione civica fra quelli indicati nei certificati di agibilità (dove riportati), quelli indicati nello stradario comunale (cartografica) e quelli risultanti all'anagrafe cittadina;
- riallineamento dei numeri civici errati con quelli riportati nei certificati di agibilità (in quanto

documento che ha dato origine al numero civico, compresa la eventuale numerazione interna ove necessario);

- correzione del “nome strada” dedicato ad personaggio diverso da quello indicato nella delibera di denominazione in caso di altro personaggio o errore ortografico (esempio nome di battesimo diverso);

- aggiornamento dello stradario comunale e della anagrafica;

- associare la numerazione civica con gli identificativi catastali;

L'Ufficio toponomastica espletate le verifiche del caso provvede a comunicare le variazioni al proprietario dell'immobile, all'Ufficio Anagrafe, al S.U.A.E e S.U.A.P.

Nei casi di variazione di numero civico il proprietario dell'immobile o il residente, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, deve recarsi all'Ufficio Anagrafe munito di patente di guida e carte di circolazione dei veicoli immatricolati.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra il proprietario dell'immobile o residente deve provvedere a propria cura e spese alla variazione dell'indirizzo nel documento di guida e carta di circolazione per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

L'Ufficio SUAE e SUAP provvedono all'aggiornamento o rettifica del documento di agibilità.

Titolo 2 – TOPONOMASTICA

Art. 10 - Commissione Toponomastica Consultiva

L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una Commissione Toponomastica consultiva presieduta dal Sindaco o da suo delegato e composta da tre membri scelti tra cittadini fanesi esperti in discipline storiche, dal Funzionario della Biblioteca Comunale, dal Funzionario del Settore Servizi Urbanistici;

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Funzionario dell'Ufficio Toponomastica designato dal Dirigente del Settore Servizi Urbanistici.

Il Segretario della Commissione Toponomastica può avvalersi della collaborazione di un dipendente del Settore Urbanistica per la dattilografia dei verbali.

Art. 11 - Nomina della Commissione Toponomastica

La Commissione prevista dall'articolo 10 del presente regolamento è nominata dal Consiglio Comunale e resta in carica per la durata dello stesso.

In caso di cessazione di componenti, si provvede alla sostituzione.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 12 - Compiti della Commissione Toponomastica

La Commissione Toponomastica ha l'incarico di esaminare e di esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione delle aree di circolazione, delle

scuole, impianti sportivi, edifici ed in generale località, strutture ed aree diverse da quelle di circolazione pubblica (parchi, giardini, parcheggi .

Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere della Commissione Toponomastica.

Non sono sottoposte al parere della Commissione Toponomastica la denominazione delle aule scolastiche e locali interni alle scuole.

La Commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale.

Art. 13 - Divieti

E' fatto divieto di intitolare strade, impianti sportivi, edifici ed in generale località, strutture ed aree diverse da quelle di circolazione pubblica a persone decedute da meno di dieci anni.

Il Prefetto, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 giugno 1927 n. 1188, su delega del Ministero dell'interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Art. 14 - Modifica di denominazione

Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per importanti motivi e devono ottenere l'autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali.

Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente.

Art. 15 - Targhe viarie

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell'ufficio strade del Comune:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

Nelle targhe viarie, dopo il "nome strada" deve essere indicata la data di nascita e di morte nonché la professione del personaggio; se si tratta di date storiche, la descrizione dell'evento, se si tratta di elementi geografici o del paesaggio, la descrizione della località' di appartenenza. (es. Via Po – fiume italiano; Via Pordenone – città friulana)

Fuori dai centri abitati, quando un'area di circolazione di una località viene rinominata con nome proprio, nella targa viaria dovrà essere indicato anche il nome della località.

Il segnale "nome-strada" può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada

Art.16 - Soggetti titolati alle richieste

Ogni cittadino residente nel Comune di Fano ed ogni Ente, Società, Associazione regolarmente costituita con sede in Comune di Fano, può presentare al Sindaco la proposta di denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, nonché proposte relative all'iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro realizzazione.

Ogni proposta, presentata da persona fisica, società privata o Associazione regolarmente costituita, deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini residenti nel Comune di Fano.

I componenti il Consiglio Comunale possono presentare mozioni per proposte di intitolazioni e nuove denominazioni.

Le proposte di intitolazione a persone decedute da meno dieci anni sono previste solo in casi eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza e comunque subordinati all'approvazione della Prefettura quale organo competente.

Art. 17 - Procedura per le proposte di denominazione

Le proposte di denominazione possono essere:

- specifiche quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
- generiche quando prevedano la sola indicazione del toponimo.

Qualunque proposta di denominazione dovrà essere conforme ai criteri di cui all'articolo precedente e corredata da una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.

In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, dovranno esserne forniti i seguenti dati:

- nome e cognome;
- data e luogo di nascita;
- luogo e data di morte;
- professione.
- notizie biografiche, storiche ed artistiche.

La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può richiedere eventuali supplementi di documentazione.

Art. 18 - Lapidi commemorative

Non sono necessari provvedimenti deliberativi del Comune per l'apposizione di lapidi – ricordo alla casa natale o da abituale dimora di illustri concittadini, od alla sede in cui si svolsero avvenimenti memorabili.

E' invece obbligatorio il parere della Commissione Toponomastica per quanto attiene a:

1. Iscrizioni lapidarie da apporre ad iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili;

2. Iscrizioni lapidarie a cura e spese del Comune.

La predetta competenza non si limita all'approvazione del testo delle iscrizioni lapidarie ma si estende anche al luogo della loro apposizione ed alle loro caratteristiche materiali.

Chi propone le iscrizioni lapidarie deve garantire nella richiesta l'autorizzazione del proprietario dell'immobile e la copertura finanziaria per la predisposizione e la messa in opera nonché la stretta osservanza delle indicazioni prescrittive della Commissione Toponomastica per quanto attiene al testo.

Titolo 3 - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 19 - Numerazione civica

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo.

Fuori dai centri e dai nuclei abitati, ove ritenuto più adatto, può essere utilizzato il sistema metrico che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito.

Art. 20 - Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante.

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;

Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.

Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro;

Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore;

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante;

Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Art. 21 - Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari a sinistra ed i pari a destra.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti

dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva.

Art. 22 - Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

Art. 23 - Numeri civici per i futuri accessi

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art. 24 - Targhe per la numerazione civica

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescenti.

Nelle aree di circolazione del centro storico il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità chiara tale da essere ben contestualizzato con l'edificio.

Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

Nelle case sparse, possibilmente, oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

Art. 25 - Numerazione interna

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri da effettuarsi a cura del proprietario stesso.

La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Fatte salve le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, l'Ufficio Anagrafe intima al proprietario

o all'amministratore di condominio di provvedervi entro 30 giorni dall'avviso.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra l'Ufficio Anagrafe segnala l'incombenza all'Ufficio Toponomastica che provvederà attraverso ditte di fiducia alla collocazione delle targhette, addebitando la relativa spesa ai proprietari inadempienti.

Art. 26 - Targhe per la numerazione interna

I numeri interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente e collocate, possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.

Art. 27 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati

Ad eccezione dei casi di interventi edilizi che non modificano o aumentano gli accessi esterni esistenti regolarmente numerati con precedente certificato, a costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare apposita domanda per ottenere l'indicazione del numero civico e occorrendo, deve chiedere anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso.

Qualora con gli interventi edilizi di cui sopra si aumentano le unità funzionali per cui è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di numeri, il proprietario deve chiedere la numerazione interna da effettuarsi con i criteri di cui all'allegato A) del presente regolamento.

A domanda presentata al proprietario del fabbricato sarà rilasciata ai soli fini dell'accatastamento dell'immobile, l'anticipata indicazione della numerazione civica ed interna.

Negli edifici plurifamiliari deve essere esposta, in uno spazio accessibile, una targa identificativa dell'Amministratore del Condominio o condomino nominato responsabile dell'amministrazione.

Art. 28 - Conservazione dello storico della numerazione civica

I numeri attribuiti devono essere riportati sulla cartografia. Deve essere conservata traccia della rettifica apportata, con le informazioni storiche che consentono di risalire alla numerazione precedente relativa ad ogni accesso e alla data di modifica della numerazione.

Art. 29 - Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato o sia prevista più grave e specifica sanzione, le violazioni alle disposizioni, di cui al presente regolamento, sulla toponomastica stradale, numeri civici e numerazione interna sono sanzionate dall'art. 11, 1° comma della L. 24/12/1954, n. 1228, col pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 129,00 (pagamento in misura ridotta € 43,00). Le sanzioni sono comminate dall'Ufficiale d'Anagrafe, ai sensi dell'art. 56 D.P.R. 30.5.'89 n° 323.

Le violazioni alle altre disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00), ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); la competenza ad irrogare la sanzione spetta alla Polizia Municipale nonché alle altre forze di polizia.

Art. 30 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

ESEMPI DI NUMERAZIONE INTERNA

Unità da numerare

La numerazione degli interni riguarda le scale, gli appartamenti (occupati o meno) e gli altri ambienti con ingresso indipendente destinati ad uso non abitativo (uffici, laboratori, ecc.) situati all'interno di un numero civico.

Si procederà alla numerazione delle scale solo se all'interno di un determinato numero civico, vi sono più scale e alla numerazione degli interni se in un determinato numero civico vi sono più interni.

Qualora un fabbricato abbia due appartamenti ed una unica entrata, si apporrà su tutte le porte la numerazione civica barrata con la numerazione interna relativa all'unità immobiliare.

Criteri da seguire per la numerazione

L'identificazione delle scale avviene mediante lettere maiuscole; quella degli interni mediante numeri arabi.


La numerazione degli interni è unica e progressiva per ogni numero civico.

Va effettuata partendo dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale dell'edificio (generalmente piano terra o rialzato) verso i piani superiori; terminati i piani superiori, qualora esistessero, si procede alla numerazione dei piani sotterranei o seminterrati dal primo piano sotterraneo al secondo eccetera.

Si considerano facenti parte tutti dello stesso piano quegli interni per raggiungere i quali, da un determinato piano dell'edificio, occorre salire o scendere non più di 5 scalini.

Dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale si contrassegnano con numeri arabi tutte le unità che hanno accesso diretto all'androne (corridoio, cortile, ecc.) percorrendo lo spazio da sinistra verso destra rispetto la provenienza dalla porta d'ingresso principale; alle eventuali scale che si dovessero incontrare durante il percorso si assegna, nell'ordine da sinistra a destra, una lettera dell'alfabeto (*fig. 1*).


Non va apposta alcuna lettera nel caso di scala unica.



Qualora esistessero più scale, si numerano le unità relative a tutti i piani serviti dalla scala "A" per passare poi alla scala "B", continuando nella numerazione progressiva.

Per ogni piano da numerare, il criterio da adottare è analogo a quello visto per il piano terra; le unità vengono numerate

nell'ordine in cui s'incontreranno percorrendo lo spazio in senso orario rispetto alla posizione di arrivo della rampa della scala sul pianerottolo, quale che sia il senso di rotazione delle scale (fig. 2 e fig. 3).





Le numerazioni delle scale già presenti all'interno dei numeri civici e apposte secondo criteri diversi da quelli precisati possono essere mantenute come sono se ciò non reca pregiudizio alla corretta individuazione dell'unità ecografica. Quindi anche se la scala più a sinistra è (ad esempio) la "B" o la "C" non si deve procedere ad alcuna modificazione delle lettere già esistenti. L'apposizione dei numeri interni avverrà pertanto, secondo tutte le regole già indicate, a partire dalla scala più a sinistra (anche se questa non è la scala "A").

CASI PARTICOLARI

Caso A - Fabbricato con scala principale da cui si dipartono due scale derivate

L'attribuzione degli interni avviene come indicato nelle fig. 4 e fig. 5



Caso B - Fabbricato contraddistinto da più civici che immettono negli stessi interni

Può presentarsi il caso di un fabbricato con più ingressi (due o più numeri civici della stessa via oppure due o più numeri civici di vie diverse).

In questi casi occorre individuare l'ingresso principale e riferire ad esso la numerazione interna (fig. 6 e fig. 7).

Pertanto gli *ingressi secondari*, riferiti al civico principale, *risulteranno privi di interni*.

L'ingresso principale è quello nel quale risultano iscritti i residenti (o la maggioranza di essi) o, in mancanza di residenti, quello più usato.

FIG. 6





FIG. 7



Caso C - Appartamento con duplice ingresso


A due o più appartamenti comunicanti tra loro, attraverso una porta o una scala interna, si assegneranno tanti numeri interni quante sono le porte d'accesso che si aprono sul piano o sul corpo scala.

Il cittadino dovrà dichiarare a quale numero interno prendere la residenza (interno principale), gli altri ingressi saranno considerati secondari.

Caso D - Appartamento situato al piano terra ma all'interno di un vano scala

L'attribuzione degli interni si sviluppa come indicato nella *figura 8*


FIG. 8



Caso E - Stabile in cui esistono uno o più ballatoi (intermedi a due piani) dai quali si aprono accessi che, mediante scalette interne (a scendere o a salire), immettono a singole unità.

Dopo aver numerato, secondo le modalità già indicate, le unità interne poste al piano terra e ai piani inferiori al primo ballatoio, si attribuisce a tutti gli interni che si raggiungono da quel ballatoio **il piano del ballatoio stesso**; indi si numerano sempre da sinistra a destra tutti gli accessi che si aprono sul ballatoio (*fig. 9*).

FIG. 9



MODALITA' PER L'AGGIORNAMENTO DELLA NUMERAZIONE INTERNA.

1 - Quando da due o più appartamenti situati sullo stesso piano o più piani, si realizza un'unica unità immobiliare, gli interni continueranno ad esistere soltanto che uno sarà quello principale mentre gli altri saranno quelli secondari.

2 - Quando da una un'unica unità immobiliare si ricavano più appartamenti, ciascuno dotato di proprio accesso indipendente, le nuove unità saranno così individuate:

al primo accesso, procedendo da sinistra verso destra, verrà attribuito il numero interno già assegnato precedentemente, e ai successivi lo stesso numero seguito da esponenti numerici quanti sono i nuovi accessi realizzati.

Esempio: in origine l'unità era contrassegnata dall'interno 3 e da questa unità sono state ricavate tre nuove unità. La numerazione interna dello stabile sarà pertanto la seguente: 1 - 2- 3 - 3/2 - 3/3 - 4 ecc.

3- Se due appartamenti sovrapposti sono comunicanti internamente mediante una scala diversa da quella del corpo scala, l'attribuzione degli interni è analoga al caso 1.

4- Unità numerata all'interno di uno stabile con numerazione interna non valida.

Vi possono essere due possibilità:

A - Numeri interni indicati con lettera dell'alfabeto.

B – Numeri interni progressivi ma in parte mancanti.

Caso A: in questo caso si dovrà mantenere il numero civico “principale” e le lettere dovranno essere sostituite il numero arabo. (esempio : il numero interno 24/A diventa numero civico 24 INT. 1)

Caso B: in questo caso dovrà essere attribuito il numero immediatamente precedente seguito da esponente numerico (ad esempio l'unità mancante è posta tra il 3 e il 4 verrà attribuito l'interno 3/2), con l'unica eccezione per l'unità posta prima dell'interno 1, alla quale sarà assegnato il numero 1/2

NOTA BENE: Per unità immobiliare non numerata si intende l'accesso sprovvisto di qualsiasi indicatore (in materiale resistente).

5 - Fabbricato composto da un vano scala al cui interno vi sono più unità immobiliare e da una o più unità poste al piano terra ma al di fuori del corpo scala.

Vi possono essere due possibilità:

A - Fabbricato che sorge sulla pubblica via con una o più unità situate a piano terra i cui ingressi sono sulla via e indipendenti dal corpo scala pur mantenendo lo stesso numero civico.

B- Fabbricato identico al punto precedente ma sorge all'interno di una recinzione ben definita (es. villa) con unico numero civico apposto sul cancello.

Caso A: si dovrà fare segnalazione all'ufficio toponomastica in quanto alle unità ubicate a piano terra al di fuori del corpo scala verrà attribuito un proprio numero civico.

Caso B: prima si numerano tutte le unità all'esterno del corpo scala principale della costruzione quindi si procede alla numerazione delle unità interna sempre in maniera progressiva e sempre da sinistra verso destra in senso orario, come fossero interni della stessa costruzione.

6 - Interni attribuiti da destra verso sinistra

Vi possono essere due possibilità:

A - Gli interni sono tutti presenti

B - Gli interni sono in parte mancanti

Caso A: si confermerà la numerazione interna.








Caso B: si confermerà la numerazione da destra a sinistra e si andrà a completare con gli interni mancanti.

Pertanto le numerazioni degli interni già presenti all'interno dei numeri civici vanno mantenute come sono, tranne nel

caso che, se esistono due o più scale, non risulti l'esistenza di numeri interni uguali per due diverse unità immobiliari. Ogni aggiornamento eseguito alla numerazione interna dal proprietario va comunicato all'Ufficio Toponomastica per l'aggiornamento della banca dati e all'Ufficio Anagrafe del Comune di Fano per la rettifica dell'indirizzo.

Esempi di tipologie di targhette


TIPOLOGIA DELLE TARGHETTE

<p>1. NUMERO CIVICO SEMPLICE</p>  <p>Per ingresso singolo esterno</p>	<p>2. NUMERO CIVICO CON NOME-STRADA</p>  <p>Per ingresso di unità ecografiche situate in località esterne al centro abitato o case sparse</p>
<p>3. NUMERO CIVICO CON NUMERI INTERNI</p>  <p>Per ingresso comune a più unità immobiliari (vano-scala, cortile, ecc.)</p>	<p>4. CONTRASSEGNO SCALA</p>  <p>Per vani-scala o scale esterne comuni a più unità immobiliari e con unico accesso esterno</p>
<p>5. NUMERO INTERNO (dimensione minima dei caratteri)</p>  <p>Per ingressi ubicati su vano-scala o scala esterna comune</p>	 <p>Per ingressi ubicati su spazio comune privato e chiuso</p>
<p>5. TARGHETTA AGGIUNTIVA (dimensioni indicative)</p>  <p>Per ingresso comune a più unità immobiliari, già provvisto di numero civico</p>	

La targhetta deve essere visibile dalla strada e la vista non deve essere ostacolata da piante, siepi, tende o altro.

Le targhette dei numeri civici e dei numeri interni, in materiale resistente, dovranno essere affisse in alto a destra della porta di ciascun accesso.

ESEMPIO DI PLANIMETRIA DELL'EDIFICIO CONTENENTE UNA
MAPPA DEGLI ACCESSI ALLE AREE DI CIRCOLAZIONE
IN SCALA 1:500 O SUPERIORE




PLANIMETRIA SCALA 1:200

ESEMPIO DI PLANIMETRIA DELL'EDIFICIO CONTENETE UNA MAPPA DEGLI ACCESSI ALLE AREE DI CIRCOLAZIONE IN SCALA 1:500 O SUPERIORI

**INGRESSO
PEDONALE
SECONDARIO**

Strada pubblica



**INGRESSO
PEDONALE**

**INGRESSO
CARRABILE**

Strada pubblica

PLANIMETRIA NUMERI CIVICI Scala 1:200